



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO relativo al servizio di organizzazione e relativi allestimenti e adempimenti del Torneo di San Giovanni oltre ad eventuali iniziative collaterali– edizione 2024

Articolo 1 – OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI

Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

Articolo 3 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

Articolo 4 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI E CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 57, C. 1 DEL D.LGS. 36/2023

Articolo 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 6 – RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Articolo 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 10 – GARANZIE

Articolo 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

Articolo 12 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

Articolo 13 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Articolo 14 – VERIFICA DI CONFORMITÀ'

Articolo 15 – PAGAMENTI

Articolo 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Articolo 17 – PENALI

Articolo 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Articolo 20 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEGLI
APPALTI PUBBLICI

Articolo 21 – SUBAPPALTO

Articolo 22 – REVISIONE PREZZI

Articolo 23 – ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
DELL'AGGIUDICATARIO

Articolo 24 – SPESE CONTRATTUALI

Articolo 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Articolo 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA
RISERVATEZZA

Articolo 27 – DOCUMENTI INTEGRANTI IL PRESENTE

ATTO Articolo 28 – NORME FINALI

Articolo 1 – OGGETTO GENERALE DELL'APPALTO E NORME APPLICABILI

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione e relativi allestimenti e adempimenti del Torneo di San Giovanni oltre ad eventuali iniziative collaterali in programma a Firenze (Piazza Santa Croce) nel mese di giugno 2024, da affidarsi mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagine di mercato, secondo il criterio del minor prezzo a corpo, comprensivo di tutte le attività e servizi richiesti, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio consiste nell'insieme di attività, meglio di seguito descritte, con i relativi adempimenti necessari per organizzazione delle partite del Calcio Storico Fiorentino per l'edizione 2024, oltre ad eventuali iniziative collaterali (fino a un massimo di tre), ed è comprensivo altresì del servizio di allestimento e disallestimento funzionale delle tribune e del campo di gioco e delle attrezzature varie connesse per l'organizzazione delle suddette manifestazioni.

Le precise caratteristiche del servizio, oggetto del presente appalto, nonché le sue modalità di svolgimento sono di seguito elencate. Per l'edizione del Calcio storico Fiorentino 2024, in considerazione della concomitanza con la partenza della manifestazione "Tour de France" in programma per il 29/06/2024, che vedrà coinvolta la città di Firenze sin dai giorni precedenti, nonché tenuto conto che a giugno si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative ed europee (8-9 giugno, con possibile turno di ballottaggio il 23/24 giugno), le date delle tre partite saranno anticipate ai giorni 1 e 2 giugno, mentre la finale verrà disputata il giorno 15 giugno 2024.

Per l'edizione del Calcio Storico Fiorentino 2025 le attività collaterali e il cronoprogramma dettagliato delle partite potranno cambiare rispetto al 2024. Sarà cura del Responsabile Unico del Progetto dare comunicazione scritta all'aggiudicatario delle date esatte di svolgimento entro un congruo termine al fine di consentire all'aggiudicatario medesimo il rispetto dei tempi previsti.

Si fa presente che, con **D.M. 19/10/2022, n. 459 – "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi"**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato i Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di organizzazione

e realizzazione di eventi.

Pertanto, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, i servizi oggetto della presente procedura sono soggetti, laddove possibile, all'applicazione di detti CAM.

Il programma delle attività relativo a ciascuna edizione del Torneo e alle iniziative collaterali ad esso connesse potrà subire cambiamenti anche per motivi di forza maggiore o di ordine pubblico.

Il servizio richiesto prevede una pluralità di attività, forniture, adempimenti, servizi e prestazioni e deve comprendere, tassativamente:

a) *Attività di coordinamento e gestione dell'evento Torneo del Calcio Storico Fiorentino - edizione 2024 oltre eventuali iniziative collaterali.*

Il servizio è costituito dal complesso delle azioni necessarie all'organizzazione e al coordinamento dell'evento, comprensivo della gestione della regia generale di ciascun momento, della supervisione di ogni sua fase (allestimento, svolgimento e disallestimento), realizzazione del piano della sicurezza e il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine il coordinamento dovrà contemplare l'organizzazione di riunioni con tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dei servizi funzionali alla realizzazione dell'evento, sia nella fase propedeutica che nella fase di svolgimento dell'evento, fra i quali il personale dell'Ufficio Tradizioni Popolari del Comune di Firenze e della Direzione Servizi Tecnici per la parte relativa all'allestimento, nonché le Associazioni di colore.

L'appaltatore si impegna a realizzare l'evento oggetto del presente appalto secondo un approccio sostenibile ed inclusivo, garantendone la piena fruibilità ed accessibilità a tutti i partecipanti (criterio 4.1.23 del D.M. 19/10/2022, n. 459).

A tal fine dovrà nominare un Responsabile in materia di sostenibilità all'interno della propria organizzazione col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità (punto 4.1.1 dei Criteri Ambientali Minimi per eventi di cui al citato DM 19 ottobre 2022) ed effettuare le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi di cui alla presente iniziativa, nonché alla formazione del personale, qualora necessario, sulle principali misure adottate per rendere l'evento sostenibile.

b) *Acquisizione di licenza di pubblico spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. per tutto il periodo di realizzazione degli eventi e predisposizione dei documenti necessari per la richiesta di occupazione di suolo pubblico sia per le attività di cantiere sia per tutto il*

periodo di realizzazione degli eventi.

L'appaltatore è tenuto ad effettuare apposita richiesta per attività di pubblico spettacolo in area pubblica con capienza di almeno 4.784 persone sulla base del progetto predisposto dal Comune di Firenze, **opportunamente sviluppato a livello di esecutivo** da tecnici abilitati, a cura e spese dell'impresa ed integrato a fine allestimento con le certificazioni ed i collaudi strutturali ed impiantistici.

Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in ogni ambito relativo all'allestimento, tribune, torrette, recinzioni, impianti etc. etc. Rimane a cura dell'appaltatore l'onere di eventuali modifiche che nel corso dell'esecuzione potrebbero rendersi necessarie.

L'appaltatore dovrà altresì predisporre tutta la documentazione necessaria per la richiesta di occupazione di suolo pubblico sia per le attività di cantiere sia per tutto il periodo di realizzazione degli eventi con installazione di idonea cartellonistica in linea con il vigente Codice della strada.

c) progettazione esecutiva dell'allestimento complessivo, direzione dei lavori strutturali ed impiantistici con realizzazione dell'allestimento e disallestimento delle tribune, campo di gioco, ed attrezzature varie per il torneo di Calcio Storico Fiorentino edizione 2024 oltre ad eventuali iniziative collaterali.

Sono comprese tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie affinché il servizio risulti completamente compiuto e nello specifico:

c.1 - Montaggio, noleggio per tutta la durata delle manifestazioni e smontaggio a conclusione delle stesse di quattro tribune oltre ad una tribunetta utilizzabile da persone disabili in elementi metallici prefabbricati a modularità variabile assemblati ad incastro od altro sistema.

Le tribune completamente rifinite in ogni loro parte, corredate di tutti gli accessori, dovranno essere agibili con il carico ammissibile previsto dalle normative vigenti tenendo conto dei carichi permanenti ed accidentali nonché delle sollecitazioni dinamiche indotte dagli avventori, realizzate a perfetta regola d'arte e rispondenti a tutti i requisiti richiesti dalla competente Commissione di Pubblico Spettacolo.

In particolare, per la progettazione e la realizzazione delle tribune, l'impresa appaltatrice si dovrà strettamente attenere alle norme dettate dal Decreto del Ministero dell'Interno 18.3.96 pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. numero 85 dell'11.4.96 s.m.i. a quelle del Decreto del Ministero dell'Interno

19.8.96 pubblicate sul supplemento ordinario della G.U. n. 214 del 12.9.96, nonché alle norme EN 13200.

Le quattro tribune dovranno essere così composte ed ubicate:

TRIBUNA "A" - Prospiciente il Palazzo degli Antellesi

La tribuna "A" dovrà essere divisa in tre unità fisicamente divise ed avere una lunghezza di circa mt. 70,00-71,00, secondo le modularità impiegate, composta da varie file di posti a sedere numerati su panchette e poltroncine in materiale sintetico rispondente alle disposizioni dei VV.FF. con utilizzo o meno di strutture a sbalzo, dovrà essere servita da un numero sufficiente di scale d'accesso (minimo due scale per ognuna delle tre unità) utilizzabili anche per vie d'esodo della larghezza, dimensioni e numero richiesti dalla normativa vigente. In corrispondenza dello sbarco delle scale d'accesso dovranno essere realizzate delle rampe di scale per accedere ai vari ordini di posto sulle gradinate delle tribune. La tribuna nelle sue tre componenti dovrà essere completamente recintata con rete metallica h = mt. 2,00. Detta recinzione dovrà essere realizzata oltre che su tutti i perimetri delle tre unità anche a protezione degli sbalzi e nei corridoi d'accesso, corridoi che dovranno anche essere coperti, se occorrente, con rete metallica per la protezione delle persone da un eventuale lancio di oggetti. I parapetti tutti della tribuna dovranno corrispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza sia per la resistenza ai carichi orizzontali, sia per l'altezza e la dimensione dei vuoti i quali, tra elemento metallico ed elemento metallico sia in verticale che in orizzontale non dovranno essere attraversabili da una sfera del diametro di cm. 10. Altezza del piano di calpestio della 1° fila di posti da terra non meno di mt. 1,00. Posti a sedere tribuna "A" non meno di 556, di cui 206 su poltroncine nella tribuna centrale e 350 su panchette nelle tribune laterali.

TRIBUNA "B" - Lato Via dell'Anguillara

La tribuna "B" dovrà avere una lunghezza di circa mt. 44,00 – 45,00 secondo le modularità impiegate, composta da varie file con posti a sedere su panchette, con utilizzo o meno di strutture a sbalzo. La tribuna dovrà essere servita da un numero sufficiente di scale di accesso utilizzabili anche per vie d'esodo delle dimensioni e numero richiesti dalle normative vigenti ed in particolare sul corridoio di smistamento centrale dovranno essere ricavati n. 2 vomitori per l'accesso ed il deflusso del pubblico dalla parte alta della tribuna. Dovranno essere inoltre realizzati i corridoi per il disimpegno e le rampe di scale per l'accesso ai vari ordini di posto. La tribuna dovrà essere completamente recintata con rete metallica h= mt. 2,00. Detta recinzione dovrà essere realizzata oltre che su

tutto il perimetro anche a protezione degli sbalzi e nei corridoi di accesso. I corridoi dovranno anche essere coperti con rete metallica, se occorrente, per la protezione delle persone da un eventuale lancio di oggetti. I parapetti tutti della tribuna dovranno corrispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza sia per la resistenza ai carichi orizzontali, sia per l'altezza e la dimensione dei vuoti i quali, tra elemento metallico ed elemento metallico sia in verticale che in orizzontale non dovranno essere attraversabili da una sfera del diametro di cm. 10. Altezza del piano di calpestio della 1° fila di posti da terra non meno di mt. 1,30. Posti a sedere tribuna "B" non meno di 1.899 su panchette.

TRIBUNA "C" - Lato Via G. da Verrazzano

La tribuna "C" dovrà avere una lunghezza complessiva di circa mt. 69,00-70,00 secondo le modalità impiegate, formata da varie parti a scalare per adeguarsi al percorso stradale con una profondità massima di mt. 10,00 circa. La tribuna "C" composta da varie file di posti a sedere su panchette con utilizzo o meno di strutture a sbalzo dovrà essere servita da un numero sufficiente di scale d'accesso utilizzabili anche per vie d'esodo delle dimensioni e numero richiesti dalle normative vigenti. In corrispondenza delle scale d'accesso dovranno essere realizzate delle rampe di scale per accedere ai vari ordini di posto sulle gradinate della tribuna.

La zona destra della tribuna "C", per chi la guarda dal terreno di gioco, dovrà essere delimitata con idonea recinzione in tubolari metallici. Della recinzione a delimitazione posti si dovrà tener conto nella determinazione delle dimensioni e numero delle vie d'esodo.

La tribuna dovrà essere completamente recintata con rete metallica h = mt. 2,00. Detta recinzione dovrà essere realizzata oltre che su tutto il perimetro anche a protezione degli sbalzi e nei corridoi d'accesso, corridoi che dovranno essere, se occorrente, coperti con rete metallica per la protezione delle persone da un eventuale lancio di oggetti. I parapetti tutti della tribuna dovranno corrispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza sia per la resistenza ai carichi orizzontali, sia per l'altezza e la dimensione dei vuoti i quali, tra elemento metallico ed elemento metallico sia in verticale che in orizzontale non dovranno essere attraversabili da una sfera del diametro di cm. 10.

Altezza del piano di calpestio della 1° fila di posti da terra non meno di mt. 1,30. Posti a sedere tribuna "C" non meno di 1.123 su panchette.

TRIBUNA "D" - Lato Basilica di Santa Croce

La tribuna "D" dovrà avere la lunghezza di circa mt. 39,00 – 40,00 secondo le modularità impiegate ed essere realizzata con gli stessi magisteri, rifiniture e caratteristiche della tribuna "B". Altezza del piano di calpestio della 1° fila di posti da terra non meno di mt. 1,30. Posti a sedere Tribuna "D" non meno di 1.182 su panchette. Prospiciente la tribuna "D" dovrà essere costruita una tribunetta accessibile da persone disabili delle dimensioni minime di mt. 8,00x3,00 e comunque atta ad ospitare n. 24 posti.

La tribunetta realizzata con tubolari metallici od altro materiale idoneo dovrà presentare un tavolato perfettamente livellato ed essere corredata di rampa di accesso realizzata con gli stessi materiali e magisteri della tribunetta, con pendenza max dell'8% oltre ad una pedana metallica per il superamento del dislivello tra la zona carrabile della piazza e quella pedonale.

Compreso, per tutte le tribune, corrimani, parapetti, protezioni, cartellonistica e quant'altro occorrente. Le quattro tribune e la tribunetta disabili, dovranno garantire una ricettività minima di n. 4.760 posti a sedere, di cui n. 4.554 su panchette con spazio di cm. 48,00 visto in pianta e n. 206 su poltroncine con spazio di cm. 50,00 sempre in pianta. La tribunetta per disabili dovrà garantire una ricettività minima di n. 24 posti.

La distanza tra gli schienali delle poltroncine dovrà essere tale da garantire una seduta comoda da parte degli spettatori.

Compreso e compensato ogni e qualsiasi onere occorrente e necessario alla realizzazione di opere accessorie e di rinforzo in ponteggio giunto – tubo e/o lamiera per l'adeguamento delle strutture tribune in relazione alla presenza degli arredi della piazza incluso la protezione dei medesimi con legname, plastica o altro materiale idoneo, pezzi speciali e quant'altro.

Inclusa la realizzazione di impianto di messa a terra di tutte le masse e masse strane con verifica, secondo le normative vigenti, delle dispersioni sia per quanto afferente l'utilizzo di apparecchiature elettriche a contatto con le strutture sia, e soprattutto, per la protezione da scariche atmosferiche.

Tutta la Piazza nelle zone ove si svolgeranno le lavorazioni per il montaggio/smontaggio delle tribune dovrà essere completamente e opportunamente chiusa con recinzioni da cantiere altezza minima mt. 2,00 e idonee transenne metalliche da fornire e porre in opera a cura e spese dell'impresa appaltatrice del servizio.

Le tribune dovranno essere dimensionate e calcolate strutturalmente per essere corredate sul perimetro esterno di teli a copertura, in materiale microforato tipo pubblicitario, che

l'Amministrazione Comunale si riserva di far allestire/disallestire all'appaltatore, il quale dovrà garantirne l'ottimale resa sul piano estetico.

c.2 - Formazione del campo di gioco per le partite del Calcio Storico, mediante fornitura, stesa e accurata sagomatura di sabbione di cava su tutta la superficie del campo per uno spessore andante minimo di cm. 25 .

Particolare attenzione dovrà essere prestata per la protezione di eventuali caditoie, cordonati, zanelle ed in generale di tutte le attrezzature ed arredi della piazza che dovranno essere opportunamente protetti. Preventivamente alla messa in opera del materiale per la formazione del terreno di gioco, dovrà essere sottoposta all'Amministrazione idonea campionatura dei terreni e solo dopo l'approvazione si potrà dar corso alla preparazione del campo di gioco.

La prestazione comprende, a fine della manifestazione, la rimozione di tutto il materiale utilizzato per il terreno di gioco ed il ripristino delle condizioni primitive della piazza, incluso il lavaggio della stessa e l'accurata pulizia con spazzatrice meccanica.

Misure del terreno di gioco $68,00 \times 32,00 = \text{Mq.} 2.176,00$

Spessore andante minimo terreno di gioco cm. 25.

Al termine della manifestazione, durante le operazioni di rimozione dello strato di protezione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a garantire la perfetta rimozione dei materiali sabbiosi precedentemente posati nonché il loro trasporto in magazzino o eventuale in discarica inclusi oneri di smaltimento.

c.3 - Montaggio noleggio e smontaggio delle attrezzature accessorie quali recinzioni sia del campo di gioco sia delle tribune, torrette per i giudici di gara e speaker e per le riprese televisive e fotografiche, attrezzature per lo svolgimento delle tre partite del Calcio Storico ed in genere di tutte quelle strutture occorrenti e necessarie per dare la completa funzionalità all'impianto in relazione alle manifestazioni in programma. Sono previsti nello specifico:

1) Costruzione di recinzione del terreno di gioco con tubolari metallici aventi una sezione "a sedia" della larghezza max di mt. 1,00 circa.

La parte bassa, di altezza = mt. 1,00 dal terreno di gioco finito, sul lato del campo di gioco dovrà essere rivestita con tavolato in legno a contenimento del terreno e protezione mentre la parte alta esterna h = mt. 3,00 dovrà sostenere una rete metallica elettrosaldata

plastificata o zincata di altezza mt. 3,00, opportunamente tirata e fissata con legature in filo di ferro.

Nella costruzione della recinzione dovranno essere realizzate tre parti mobili per l'ingresso e l'uscita dal terreno di gioco.

La loro ubicazione sarà la seguente: per l'ingresso principale lato tribuna "D" angolo tribuna "A" munita di cerniere e ruote per una facile manovrabilità, per l'uscita dei calcianti espulsi lato tribuna "A" in angolo tribuna "B" e "D".

Nella recinzione del campo nel tratto prospiciente la tribuna d'onore dovrà essere realizzata una "finestra" con possibilità di chiusura per il passaggio delle "gride" dal Comandante di Campo al Magnifico Messere.

Nella parte superiore della recinzione interna (h = mt. 1,00) protetta verticalmente dal tavolato in legno, dovrà essere realizzata una protezione orizzontale con tavole di legno di opportuna larghezza e strato in gommapiuma dello spessore minimo di cm. 5,00. In mezzeria dei lati lunghi della recinzione del campo di gioco prospicienti le tribune A e C dovranno essere realizzati idonei supporti per lo stazionamento del personale sanitario e stoccaggio riserve di acqua.

2) Realizzazione sui lati corti del Campo (prospicienti tribune B e D) delle porte (cacce), mediante montaggio di staffe metalliche a mezzotondo da prelevare dal magazzino comunale. Compreso ogni onere e prestazione occorrente a dare le cacce perfettamente realizzate con una parte apribile per l'accesso al campo nonché per la creazione di aperture nel tavolato verticale atte all'installazione delle "garitte" di stazionamento degli Alfieri dei colori.

3) Realizzazione di n. 5 torrette in tubolari e/o telai metallici di cui quattro negli angoli del Campo di gioco ed una centrale retrostante la tribuna C. Nel calcolo strutturale delle torrette si dovrà tenere conto che le stesse dovranno essere facilmente accessibili alle persone che verranno accreditate nonché utilizzabili per le attività previste.

La torretta posta in angolo tra le tribune A e D dovrà avere le dimensioni minime in pianta di circa mt. 4,00x2,00 ed un'altezza di mt. 4,50 circa (3° livello calpestio) e dovrà essere predisposta per ospitare al 2° livello il palco dei giudici di gara ed il tabellone segnapunti ed al 3° livello il palco per lo speaker con relativo impianto di amplificazione. Dovrà essere completa di scale di accesso, botole incernierate, parapetti, battipiede, piani di appoggio, recinzione nella zona bassa in rete h=mt. 2,00 con parte apribile, nonché quant'altro

occorrente per il perfetto utilizzo secondo le normative di sicurezza del manufatto.

La torretta posta sulla metà campo dovrà avere le dimensioni minime in pianta di circa mt.4,00x2,00 ed un'altezza dal selciato della piazza di circa mt. 8,00 (4° livello calpestio) circa opportunamente zavorrata e attrezzata per ospitare al 3° e 4° livello di calpestio le telecamere per le riprese televisive.

Le altre torrette agli angoli delle tribune A-B / B-C / C-D dovranno avere un'altezza minima di mt. 6,00 circa (al 3° livello di calpestio), e le dimensioni minime in pianta di circa mt. 2,00x2,00 per le torrette in angolo tribune A-B e C-D, e dimensioni 2,50 x 2,50 per quella in angolo tribuna B-C.

Tutte le torrette dovranno essere predisposte per 2 livelli di utilizzo da parte di teleoperatori e/o fotografi e dovranno essere complete di scale d'accesso, botole incernierate, parapetti, battipiede, piani di svincolo, piani di appoggio, recinzione nella zona bassa in rete h=mt. 2,00 con parte apribile, nonché quant'altro occorrente per il loro utilizzo in piena sicurezza.

4) Esecuzione di recinzioni integrative tra le tribune da realizzare in rete metallica h=mt.2,00 ancorata alle tribune eventualmente rinforzata con supporti metallici e basi prefabbricate e/o con recinzione prefabbricata equivalente. È fatto divieto assoluto di manomettere la pavimentazione della piazza.

5) Disponibilità di personale e materiali per quanto in sede di visita possa disporre la Commissione di Pubblico Spettacolo e/o i responsabili dell'Ordine Pubblico.

c.4 - montaggio su tutto il perimetro del campo di giochi di protezioni costituite da materassi forniti dall'Amministrazione Comunale da prelevare al magazzino comunale. Attività di supporto per l'installazione del rivestimento in tessuto rosso a copertura della recinzione del campo opportunamente ancorato alla struttura lignea. Smontaggio a fine manifestazioni delle protezioni e ricollocamento delle stesse al magazzino comunale.

c.5 impianto elettrico a servizio dell'impianto di amplificazione, completo di quadri, cavi, UPS, as-built e quant'altro necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, fornitura, montaggio e smontaggio impianto distribuzione elettrico comprensivo di allaccio a contatore elettrico;

c.6-impianto audio di amplificazione completo con fornitura, montaggio, noleggio e smontaggio di apparecchiature (diffusori, mixer, finali, microfoni, gruppo elettrogeno e megafono), accessori, cavi e quant'altro;

c.7- Montaggio noleggio e smontaggio a fine della manifestazione di copertura a protezione della fontana lato Consiglio di Quartiere 1:

Realizzazione, a protezione per la fontana lato sede Quartiere 1 di tettoia con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica o telo in materiale plastico del tipo ignifugo, opportunamente ancorata alla struttura della tribuna B. Compreso noleggio per tutta la durata della manifestazione e lo smontaggio a fine della stessa.

c.8-costi per la sicurezza di cantiere titolo IV D.Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore dovrà redigere a sua cura e spese il progetto esecutivo dell'allestimento complessivo secondo le indicazioni del progetto definitivo di cui agli allegati della determinazione che approva il presente Capitolato.

Il progetto esecutivo definisce le tecnologie costruttive in ogni aspetto generale e particolare, identificandole per prestazioni, caratteristiche tecniche, qualità, dimensioni ad un livello di definizione tale da consentire compiutamente la materiale esecuzione e l'inserimento nel complesso a cui si riferiscono.

Il tempo utile per l'ultimazione della progettazione esecutiva è stabilito in giorni 7 (sette) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di aggiudicazione, salvo diversa comunicazione da parte della Stazione appaltante. Il progetto esecutivo sarà immediatamente valutato, per verificare la completezza e l'idoneità a soddisfare i requisiti dell'intervento, dal RUP con il supporto del Direttore dell'esecuzione e dei direttori operativi, previo contraddittorio con i progettisti degli esecutivi. Il parere negativo sul progetto esecutivo e/o il ritardo nella consegna della progettazione esecutiva potrà comportare per la Stazione appaltante, oltre all'applicazione delle penali, la revoca dell'aggiudicazione senza necessità di preventiva messa in mora con l'incameramento della cauzione depositata dall'aggiudicatario e la rifusione dei maggiori costi sopportati e dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale. L'impresa, dopo l'esito favorevole sugli atti progettuali, dovrà iniziare il servizio secondo le modalità indicate all'art. 8.

L'aggiudicatario dovrà fornire il progetto esecutivo di tutte le strutture da realizzare (tribune, torrette, tribuna disabili, etc.) corredato dai relativi calcoli e verifiche statiche eseguite da un tecnico abilitato prima dell'inizio del servizio, lo stesso una volta approvato dovrà essere depositato presso la competente Commissione per il controllo dei locali di pubblico spettacolo. L'Amministrazione Comunale fornirà all'impresa la tavola

indicativa della dislocazione delle tribune e delle strutture accessorie. Spetterà all'impresa l'onere del rilievo dello stato dei luoghi per la presentazione dei progetti esecutivi. La ditta appaltatrice, dopo aver installato le tribune, dovrà fornire all'Amministrazione Comunale ed alla competente Commissione per il controllo dei locali di pubblico spettacolo, prima del sopralluogo di detta Commissione, il certificato di collaudo statico e la certificazione di corretto montaggio.

L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza del Piano di sicurezza e coordinamento che sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e del relativo allegato XV. Prima della consegna del servizio, l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere, da considerare come un piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni trasmette il proprio piano operativo della sicurezza all'impresa aggiudicataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore della sicurezza.

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte del contratto di appalto. L'Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza e coordinamento suscettibile a norma di legge ad adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Impresa appaltatrice. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. Analogamente si potrà procedere a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione vigila sull'osservanza del Piano di sicurezza.

d) Servizio di igiene e pulizia delle tribune e sottotribune, per le tre partite del Torneo e per gli eventuali eventi collaterali al Torneo.

E' previsto un numero indicativo massimo di 5 interventi di pulizia. Gli interventi di

pulizia dovranno essere svolti utilizzando idonei prodotti per la pulizia degli ambienti, e garantendo la raccolta differenziata dei rifiuti rinvenuti, in conformità a quanto previsto nel D.M. 19/10/2022, n. 459. L'esecuzione del servizio dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 4 del presente Capitolato in materia di rispetto dei Criteri ambientali minimi di cui al D.M. 19-10-2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*".

e) ***Predisposizione di servizio d'ordine privato durante l'evento*** da effettuarsi sulla base di un piano di sicurezza vagliato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e secondo le indicazioni da questa impartite, avvalendosi di specifico personale regolarmente assunto in possesso dei requisiti necessari e relativa abilitazione per espletare tale funzione, ai sensi del D.M. del 06.10.2009 e nello specifico:

- nel numero minimo di n. 80 unità, per ciascuna partita dell' 1 e 2 giugno ;
- nel numero minimo di n. 90 unità per la finale del 15 giugno.

Sono fatte salve eventuali diverse indicazioni provenienti dall'Autorità di Pubblica Sicurezza per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Tale personale dovrà essere impiegato in attività di verifica delle indicazioni/limitazioni d'accesso, compreso l'indirizzamento al settore di interesse, contenute nei titoli di accesso e nei pass intestati nominalmente a soggetti individuati dall'Amministrazione Comunale e comunicati all'Aggiudicatario.

La suddetta attività consiste, in particolare, in:

1. gestione e controllo accessi alla piazza, con contestuale verifica dei biglietti e delle indicazioni/limitazioni d'accesso ai settori delle tribune, nonché indirizzamento alla zona di interesse indicata nel titolo di accesso, ad opera di adeguato numero di personale adibito alla sicurezza, secondo le indicazioni delle forze dell'ordine ivi presenti;
2. accoglienza degli spettatori nella struttura, accompagnamento degli ospiti alla tribuna d'onore e degli addetti stampa, muniti di apposito pass nominativo, al relativo settore riservato;
3. controllo accesso alla tribuna d'onore e stazionamento di adeguato numero di personale adibito alla sicurezza per garantire la corretta gestione dei posti assegnati, con particolare riferimento al settore della tribuna d'onore ed a quello riservato alla stampa. Si richiede analogo controllo finalizzato al divieto d'ingresso e/o stazionamento negli scannafossi, fatta eccezione per le forze dell'ordine e per il personale munito di speciale pass

rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Gli operatori di sicurezza dovranno essere forniti di patentino prefettizio con formazione per rischio d'incendio "elevato" con n. 5 coordinatori di funzione (per le 4 tribune e per il varco di accesso calcianti).

Fra i soggetti del servizio sono previste due figure non sovrapponibili da nominare e comunicare prima dell'inizio dell'attività:

- coordinatore attività antincendio, adeguatamente formato ad alto rischio;
- coordinatore emergenza in ordine ai vari servizi compresi nell'appalto, quale interlocutore diretto con l'Amministrazione Comunale/Forze dell'Ordine/Prefettura nonché i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, i servizi di Soccorso, il referente per il collegamento con gli operatori di sicurezza.

E' facoltà della Stazione Appaltante richiedere in occasione di ciascuna partita del Torneo un apposito documento contenente i nominativi del personale addetto, la loro ubicazione, il codice dell'autorizzazione prefettizia di ciascuno.

f) ***Servizio di sorveglianza notturna del cantiere e dell'area interessata dall'evento con piantonamento fisso da parte di Istituto di vigilanza autorizzato***, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1934) e del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940). Una unità di personale dalle ore 19.00 alle ore 07.00 per circa 43 giorni, di cui 27 per la fase di cantiere e 16 per la fase relativa allo svolgimento degli eventi.

g) ***Servizio di facchinaggio per ciascuna partita del Torneo***, comprensivo di noleggio/trasporto/posa in opera di numero adeguato di transenne e di recinzioni metalliche necessarie in ordine al piano della sicurezza e alle prescrizioni impartite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza;

h) ***Attività coordinamento sicurezza in fase gestionale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008***: predisposizione per ciascuna delle tre partite del Torneo oltre alle eventuali iniziative collaterali – del piano di sicurezza, piano sanitario, piano evacuazione/antincendio dell'area interessata, piano di emergenza, tutti redatti da tecnici abilitati, sottoposti a valutazione della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

i) ***Sono inoltre previste tutte quelle opere e servizi accessori e necessari allo svolgimento delle partite di Calcio Storico***, fra cui si indicano:

- assistenza tecnica per impianto elettrico a servizio dell'impianto di amplificazione e per impianto audio di amplificazione per ciascuna delle tre partite del Torneo oltre alle eventuali iniziative collaterali;
- bagnatura e segnatura campo di gioco, sistemazione del terreno con pulitura della piazza e asportazione dei materiali a fine delle manifestazioni, allaccio ed utilizzo acquedotto, numerazione di tutte le tribune, revisione e controllo prima di ogni partita delle recinzioni del campo e delle divisioni realizzate tra tribuna e tribuna con l'onere di immediato ripristino e/o modifica di quanto eventualmente manomesso e/o non utilizzabile, livellatura e regolarizzazione del terreno di gioco prima di ogni partita del Torneo.

Nello specifico:

A) Accurata annaffiatura del terreno di gioco eseguita immediatamente prima di ogni partita del torneo con idonee lance, su tutta la superficie del campo, compreso ogni onere per la predisposizione del punto di allaccio all'acquedotto, oneri tasse, consumi e quant'altro occorrente per eseguire l'annaffiatura del terreno;

B) Segnatura con gesso del terreno di gioco per la delimitazione dei settori del campo. Detta segnatura dovrà essere eseguita immediatamente prima di ogni partita ma dopo l'annaffiatura del terreno di gioco;

C) Numerazione di tutte le tribune sia per le poltroncine che per le panchette nonché dei settori e/o file con lettere e numeri adesivi secondo le indicazioni dell'Ufficio responsabile della manifestazione. La numerazione dovrà essere controllata ed eventualmente ripristinata prima di ogni partita del Torneo.

Il materiale adesivo dovrà permettere per dimensioni e colori una facile individuazione dei posti a sedere delle tribune e dovrà essere apposto in evidenza anche mediante collocazione di idonei supporti metallici fissati alle strutture.

D) Revisione e controllo prima di ogni partita di Calcio Storico delle recinzioni del campo e delle divisioni realizzate tra tribuna e tribuna con l'onere di immediato ripristino e/o modifica di quanto eventualmente manomesso e/o non utilizzabile.

E) Disponibilità e presenza di personale specializzato (minimo due operai) prima, durante e dopo le partite di Calcio Storico per l'esecuzione di tutti gli interventi che si rendessero necessari al regolare svolgimento delle stesse, nonché per provvedere all'immediata eliminazione di eventuali situazioni di pericolosità che si dovessero creare in virtù dello svolgimento delle partite di Calcio Storico. Il personale dovrà essere dotato di

tutte le attrezzature e materiali per far fronte alle situazioni sopra indicate.

F) Livellatura e regolarizzazione del terreno di gioco prima di ogni partita del Torneo con piccoli mezzi meccanici e manuali compreso integrazione ove la Direzione del Servizio ne ravvisi la necessità con sabbia per la perfetta sistemazione del campo.

- approntamenti antincendio e di sicurezza;
- predisposizione di adeguato piano sanitario per ciascuna delle tre partite del Torneo 2024;
- noleggio, collocazione in opera e rimozione a fine di tutte le manifestazioni di bagni chimici, di cui n. 20 standard e n. 4 utilizzabili da persone disabili. Il servizio comprende la fornitura dei necessari materiali di consumo, gli interventi di vuotatura e pulizia con frequenza idonea in relazione alle manifestazioni programmate e lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti presso impianti autorizzati. I servizi igienici dovranno essere posizionati su appositi supporti (ove occorra) ed essere perfettamente funzionanti ed efficienti durante il corso di tutte le manifestazioni programmate. Dovranno essere opportunamente mantenuti chiusi e inaccessibili oltre gli orari di svolgimento degli eventi. Tutti i servizi igienici che dovessero essere danneggiati, manomessi e/o comunque non ritenuti idonei dall'Amministrazione dovranno essere immediatamente sostituiti. L'esecuzione del servizio dovrà tener conto di quanto previsto all'art. 4 del Capitolato in materia di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 19-10-2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*".

I servizi che il Comune di Firenze intende acquisire sono altresì specificati nella documentazione tecnica allegata alla determinazione dirigenziale che approva il presente Capitolato.

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni del presente Capitolato e dei relativi allegati tecnici, della Lettera d'invito e dell'offerta presentata in sede di procedura di affidamento del contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle norme del codice civile, delle disposizioni in materia di lavoro, in materia di igiene e sicurezza, dei CCNL di settore e, in generale, della normativa nazionale e regionale di settore, nonché delle fonti regolamentari adottate in materia dalla Stazione Appaltante e che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle

stesse. In particolare, l'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPRG n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei servizi compresi nell'appalto relativo alla organizzazione del Torneo del Calcio Storico – edizione 2024, ammonta ad € 311.751,68 (trecentoundicimilasettecentocinquantuno/68), al netto di IVA, di cui € 31.649,39 (trentunmilaseicentoquarantanove/39) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (pari a € 28.849,39 per la fase di cantiere ed € 2.800,00 per la fase gestionale).

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta presentata dal soggetto che risulterà aggiudicatario del servizio.

Per l'espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, per quanto attiene la fase di montaggio e smontaggio delle strutture sono state redatte *Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano della sicurezza* (facenti parte degli atti di gara), in conformità al D.Lgs. n. 81/08 con l'inserimento in computo di specifico prezzo per costi della sicurezza in fase di esecuzione non ribassabili pari a 28.849,39 euro, mentre per la fase gestionale è stato inserito a carico dell'appaltatore una figura di Coordinatore della Sicurezza a copertura degli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 per un importo pari a € 2.800,00 euro.

L'importo dei servizi è comprensivo altresì dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, calcolati sulla base dell'incidenza complessiva del costo della manodopera per un importo complessivo di € 118.784,53 (centodiciottomilasettecentoottantaquattro/53), pari a € 65.934,66 per la fase di cantiere ed € 52.849,87 per la fase gestionale,. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'incidenza del costo della manodopera sulle attività oggetto dell'appalto è stata calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 41 comma 13 del D.Lgs. 36 del 2023, prendendo a riferimento le tabelle ministeriali afferenti ai settori merceologici più affini e in particolare:

- Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, approvate con Decreto n. 12 del

05/04/2023;

- Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle imprese dei servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, approvate con Decreto n. 12 del 05/04/2023;
- Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali delle imprese dei servizi di vigilanza privata e servizi fiduciari, approvate con Decreto del 21/03/2016.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, in relazione all'edizione 2025 del Torneo del Calcio Storico, l'importo dei servizi compresi nell'appalto relativo all'organizzazione del Torneo del Calcio Storico per le edizioni 2024 e 2025 ammonterà pertanto ad € 623.503,36 (seicentoventitremilacinquecentotre/36), al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto, ed è tenuto ad eseguire i servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi servizi.

Ai sensi dell'art.14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 il valore massimo presunto dell'appalto, comprensivo dell'esercizio della facoltà di rinnovo relativa all'organizzazione del Torneo di San Giovanni edizione 2025 ed ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, è pari ad € 748.204,03 (settecentoquarantottomiladuecentoquattro/03), al netto di Iva.

Articolo 3 – REFERENTI DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicatario si impegna, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare un Referente Contrattuale, presso la propria organizzazione, a cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.

Il referente contrattuale dovrà garantire:

- il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto del presente capitolato;
- il coordinamento e la supervisione di tutti gli operatori coinvolti;
- la comunicazione tempestiva di informazioni e dati a tutti gli operatori coinvolti;

- la comunicazione tempestiva all'Amministrazione di eventuali criticità rilevate e delle relative proposte di soluzione;
- il costante controllo della qualità dei servizi resi;
- la partecipazione agli incontri richiesti dai soggetti dell'Amministrazione coinvolti nell'esecuzione del servizio e nella gestione del contratto.
- la reperibilità per tutto il periodo di vigenza del contratto, ed in particolar modo durante ogni momento del periodo di organizzazione e gestione dell'evento del Torneo del Calcio Storico.

In caso di assenza, l'aggiudicatario dovrà nominare un sostituto con analoghe funzioni.

L'amministrazione potrà esigere, in qualsiasi momento, nell'interesse del servizio e con adeguata motivazione, l'allontanamento e la sostituzione del Referente o del suo sostituto.

La stessa figura potrà svolgere le funzioni di Responsabile della sostenibilità di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*", e come meglio descritto all'art. 4 del presente Capitolato.

L'aggiudicatario si impegna altresì, all'atto dell'affidamento del servizio, a nominare, per le attività di cantiere, un Referente Tecnico con l'incarico di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze, nonché di collaborare con il RUP e con il Direttore dell'esecuzione del contratto al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Il Referente Tecnico sarà inoltre garante per l'Appaltatore della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi delle maestranze impiegate nell'appalto.

Articolo 4 –CRITERI AMBIENTALI MINIMI E CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 57, C. 1 DEL D.LGS. 36/2023

In ottemperanza al D.M. 19-10-2022 del Ministero della Transizione Ecologica avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi*" l'Aggiudicatario deve rispettare le prescrizioni, possedere/disporre delle figure professionali e dei mezzi, produrre la documentazione di verifica prevista, come di seguito elencato:

a) nomina di un Responsabile della sostenibilità con il compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità e verificare che tutte le attività previste nel contratto siano svolte nel rispetto delle prescrizioni specifiche previste

dal DM 19/10/2022.

Ai fini della verifica: L'appaltatore, in fase di sottoscrizione del contratto, deve presentare la documentazione inerente la nomina del Responsabile della sostenibilità dell'evento Torneo del Calcio Storico fiorentino edizione 2024, sottoscritta dal proprio legale rappresentante. Detto Responsabile dovrà altresì effettuare le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi di cui alla presente iniziativa nonché la formazione del personale, qualora necessario, sulle principali misure adottate per rendere l'evento sostenibile.

b) Imballaggi degli allestimenti

Qualora per il trasporto degli elementi di allestimento e di arredo siano previsti imballaggi, per questi dovranno essere adottate le soluzioni che riducano la loro quantità. Tali imballaggi dovranno altresì essere conformi alla specifica tecnica "Imballaggi" contenuta nei vigenti Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di arredi per interni adottati con D.M. n. 254 del 23 giugno 2022. Gli imballaggi degli allestimenti sono riutilizzati o, se danneggiati, avviati a riciclo.

Ai fini della verifica: La stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore di specificare le scelte effettuate per la conformità al criterio in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica il rispetto del criterio attraverso la valutazione della suddetta Relazione.

c) Prodotti per l'igiene personale

I prodotti per l'igiene personale previsti per l'esecuzione dell'appalto dovranno possedere le caratteristiche di cui al punto 4.1.14 dei Criteri Ambientali Minimi per eventi.

In particolare, i prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) dovranno essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti dovranno essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I distributori per l'erogazione di saponi per le mani non dovranno prevedere l'uso di gas propellenti.

Ai fini della verifica: La stazione appaltante verifica il rispetto del presente CAM nel

corso dello svolgimento del contratto attraverso sopralluoghi e si riserva di richiedere all'appaltatore la presentazione di una scheda tecnica dei prodotti utilizzati contenenti informazioni sul possesso delle certificazioni e delle caratteristiche tecniche richieste dal criterio. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'appaltatore di specificare la documentazione necessaria a comprovare le scelte effettuate per la conformità al criterio anche in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio.

d) Prodotti per la pulizia degli ambienti

Per gli interventi di pulizia previsti nel presente appalto, l'appaltatore utilizza prodotti per la pulizia degli ambienti aventi le caratteristiche di cui al punto 4.1.15 dei Criteri Ambientali Minimi per eventi.

In particolare, i detergenti usati nelle pulizie ordinarie devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I detergenti sono usati preferibilmente con sistemi di dosaggio o apparecchiature che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.

I disinfettanti sono utilizzati dagli addetti al servizio in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di dosaggi, ed nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo.

Ai fini della verifica: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore, in corso di esecuzione, la presentazione di una lista completa dei detergenti e dei disinfettanti utilizzati con le certificazioni possedute e si riserva altresì di richiedere all'appaltatore di specificare le scelte effettuate per la conformità al criterio anche in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio.

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e l'eventuale acquisizione della documentazione tecnica prodotta.

e) Gestione dei rifiuti

L'appaltatore dovrà garantire una modalità di gestione dei rifiuti in coerenza con il

sistema di raccolta previsto localmente dall'Amministrazione Comunale (criterio 4.1.19 del D.M. 19/10/2022, n. 459). La gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'evento è effettuata garantendo la raccolta differenziata.

Ai fini della verifica: Il Direttore dell'esecuzione del contratto verifica, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi e potrà richiedere di specificare le scelte effettuate, circa le modalità di gestione dei rifiuti con il sistema di raccolta previsto localmente, in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio.

f) Clausole sociali e tutela dei lavoratori (punto 4.1.22 dei Criteri Ambientali Minimi per eventi di cui al DM 19 ottobre 2022 e art. 57 del D.Lgs. 36/2023):

L'appaltatore rispetta i trattamenti economici e normativi in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro nonché le indennità o elementi retributivi previste per il lavoro notturno, straordinario, festivo, domenicale connessi a particolari modalità della prestazione. Rispetta altresì la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di 60 giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il personale deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabiliti dai CCNL di settore, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati.

L'appaltatore è altresì responsabile in solido del rispetto delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) "di riferimento" indicato all'art. 2 del presente Capitolato ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice,

oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023. Il rispetto di tali previsioni sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto, anche mediante richiesta a campione, per uno o più addetti al servizio, dei contratti individuali di lavoro.

Nel caso di nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 in materia di misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate¹, l'appaltatore dovrà impiegare, ove possibile in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, per una percentuale pari almeno al 15%, personale dipendente adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori con disabilità e/o di lavoratori svantaggiati e/o di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e/o di donne. L'Amministrazione si riserva di verificare l'assolvimento di tale obbligo anche mediante sopralluoghi ovvero di richiedere all'appaltatore di specificare le scelte effettuate per la conformità al criterio anche in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio, evidenziando, per le eventuali nuove assunzioni effettuate per l'esecuzione del contratto, le modalità utilizzate per il rispetto del requisito ovvero le ragioni oggettive, sempre in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, a giustificazione del mancato rispetto della suddetta percentuale del 15%.

g) Eventi per tutti

L'appaltatore si impegna a realizzare gli eventi oggetto del presente appalto secondo un approccio inclusivo, garantendone la piena fruibilità ed accessibilità a tutti i partecipanti (criterio 4.1.23 del D.M. 19/10/2022, n. 459).

Ai fini della verifica: L'appaltatore in sede di presentazione della Relazione finale sull'andamento generale del servizio, dovrà descrivere le attività e i percorsi basati su differenti modalità realizzative, che facciano ricorso ad ausili e segnaletica per la piena fruizione di tutti i partecipanti all'evento (tramite spazi dedicati a persone in carrozzina

¹ Le persone con disabilità sono quelle definite all'art. 1 della L. 12.3.1999, n. 68; le persone svantaggiate sono previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; sono inoltre considerati gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26.7.1975, n. 354.

che siano confortevoli e consentano una buona visione a loro e alle persone che sono in loro compagnia e percorsi preferenziali adeguati e fornendo adeguata informazione circa l'accessibilità dei luoghi dal punto di vista architettonico, così come quella sui servizi igienici, le soluzioni e accorgimenti adottati, o a disposizione, per garantire l'accesso all'esperienza e la piena partecipazione di tutti).

Il direttore dell'esecuzione del contratto può verificare, nel corso dello svolgimento dell'evento, il rispetto del criterio, attraverso sopralluoghi.

Articolo 5 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula deve aver luogo entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, dopo la conclusione della verifica sul possesso dei prescritti requisiti, fatte salve le ipotesi di differimento previste dall'art. 18 comma 2 del Codice.

Il Comune si riserva di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni di cui al presente appalto, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 e 17 comma 9 del Codice.

Articolo 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per il Comune di Firenze è la Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale, che svolgerà i compiti definiti dal Codice e dal relativo allegato I.2 e dalla legge 241/1990. Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, per i compiti di cui agli artt. 114 e 115 del D.Lgs. n. 36/2023, sono svolte da apposito soggetto individuato dal RUP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'appalto, da uno o più Direttori operativi.

Il RUP controlla i livelli di qualità delle prestazioni avvalendosi, nella fase dell'esecuzione, del Direttore dell'esecuzione, del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del direttore dell'esecuzione delle opere strutturali e del collaudatore, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. In caso di avvalimento, il RUP, coadiuvato dal Direttore

dell'esecuzione, accerta che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto.

Il Direttore dell'esecuzione verifica il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui all'art 4 con le modalità ivi indicate, e riferisce tempestivamente a RUP sull'esito di ogni verifica.

Articolo 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 120, comma 1 lett. d) del Codice. In materia di cessione di crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 120, comma 12, del Codice e all'art. 6 dell'allegato II. 14 che disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Articolo 8 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il RUP dispone l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Il RUP può disporre, ai sensi dell'art. 50, commi 6, e dell'art. 17, c. 9, del Codice e dell'art. 5 del presente Capitolato, l'esecuzione anticipata della prestazione, con apposito provvedimento. L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'inizio del servizio avverrà dopo la sottoscrizione di apposito verbale da parte dell'impresa e del RUP. Le date di inizio e di ultimazione hanno carattere perentorio e pertanto l'appaltatore è strettamente tenuto ad uniformarsi sotto pena delle sanzioni previste dal successivo articolo 17. L'Amministrazione comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Amministrazione fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Articolo 9 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti e di

quanto disciplinato dall'art. 120 del Codice e dall'allegato II.14. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente. La Stazione Appaltante può disporre modifiche al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 120 del Codice.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ivi comprese le eventuali prestazioni richieste per l'allestimento/disallestimento dei teli a copertura delle tribune, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 10 – GARANZIE

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia c.d. "definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, pari al 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento.

Nel caso l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) la garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia copre:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo maggior danno;
- le maggiori spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni, nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Aggiudicatario;
- le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore deve essere rilasciata nel rispetto dell'art. 106, c. 3 del Codice.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al comma 12 dell'art. 117 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet idoneo ai fini di quanto sopra, l'operatore economico fornisce un indirizzo dedicato PEC del garante, cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico.

Articolo 11 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio ed è tenuto al risarcimento dei danni che, per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, dovessero verificarsi, in dipendenza del servizio, a persone, animali, cose, sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale che di terzi. L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale.

L'Appaltatore, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, si obbliga, se già non ne è dotato, a stipulare e a consegnare alla Stazione Appaltante, pena decadenza dall'aggiudicazione con conseguenti spese per eventuali danni derivanti alla Stazione Appaltante, polizze assicurative, con primario istituto del ramo assicurativo, a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Ente committente, ai suoi dipendenti, collaboratori, nonché a terzi (tra i quali l'Amministrazione comunale), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, sollevando pertanto l'Amministrazione da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Tali polizze devono avere validità almeno dal momento (giorno e ora) di avvio dell'esecuzione del contratto e fino al momento di ultimazione delle stesse, senza alcuna soluzione di continuità. Le polizze in questione devono inoltre comunque prevedere:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale). Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale dedicato non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e per anno.

Inoltre, la polizza dovrà riportare le seguenti coperture:

- conduzione di strutture
- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
- danni arrecati a terzi (compresi i beneficiari del servizio ed il Comune di Firenze) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Appaltatore - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni a cose di terzi (tra cui l'Amministrazione) da incendio sino alla concorrenza di un importo non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di Lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga). Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro con il sotto-limite di € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'Appaltatore ha facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT e RCO.

Qualora l'Appaltatore fosse già provvisto di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, nessuna esclusa. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto potrà essere risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, fatto salvo l'obbligo di maggior danno subito.

In caso di RTI, la polizza dovrà coprire tutti gli operatori economici del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero, in caso di consorzi, al solo consorzio.

La polizza potrà altresì essere presentata da parte della capogruppo, ma sottoscritta congiuntamente da parte di tutte le mandanti.

Ad ogni scadenza delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'Appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Nel caso in cui tali polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, esse devono prevedere per la compagnia assicuratrice l'obbligo a pagare il totale dei danni, senza l'applicazione di detti scoperti/franchigie, potendosi poi la stessa compagnia rivalere successivamente per l'importo della franchigia e dello scoperto nei confronti dell'assicurato.

Non è ammessa rivalsa nei confronti del Comune di Firenze.

Copia delle polizze e delle eventuali successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, anche con le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005.

Le polizze potranno essere prodotte in copia autentica, ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445/2000, ovvero, in alternativa, come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005).

Articolo 12 – DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO

La *durata del contratto* riferito alla organizzazione del Torneo del Calcio storico – edizione 2024, da realizzarsi nel mese di giugno, decorre dal giorno della stipulazione o, in caso di esecuzione

anticipata, dalla data di affidamento del servizio, e sino al giorno 31.12.2024 compreso.

Il *servizio* avrà inizio dalla data di stipula del contratto o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di affidamento del servizio e proseguirà fino a conclusione degli adempimenti delle prestazioni previste dal presente Capitolato, ivi comprese quelle di cui all'art. 4.

In ogni caso, le prestazioni relative alla fase di allestimento dovranno concludersi nel rispetto dei tempi previsti nel Piano della sicurezza e coordinamento che sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza e comunque in tempo utile per dar pronte le strutture almeno entro il **30/05/2024**. La riconsegna finale all'Amministrazione dell'area ripristinata di Piazza Santa Croce, nelle condizioni precedenti all'esecuzione del contratto, dovrà avvenire per la parte relativa ai disallestimenti per l'edizione del Torneo 2024, nel rispetto dei tempi previsti nel Piano della sicurezza e coordinamento, e comunque entro il giorno **24/06/2024**.

In considerazione della concomitanza con l'avvio del Tour de France, che vedrà coinvolta la città di Firenze quale luogo di partenza della prima tappa il giorno 29.06.2024, e che avrà importanti ricadute di sicurezza, ordine pubblico e viabilità anche nei giorni precedenti, nonché tenuto conto che a giugno si svolgeranno le consultazioni elettorali europee e amministrative, il cronoprogramma dell'organizzazione dell'edizione 2024 dovrà avere una durata massima di 43 giorni, e dovrà prevedere un tempo di disallestimento complessivo inderogabilmente non superiore a 7 giorni.

L'Amministrazione si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima pari ad un ulteriore anno, per l'edizione 2025 del Torneo del Calcio storico e sino al giorno 31.12.2025, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22 (revisione prezzi), nonché salva l'eventuale rinegoziazione delle condizioni contrattuali dovute alle mutate esigenze contingenti, tra le quali, a titolo esemplificativo, le date di svolgimento degli eventi o la data di conclusione del contratto.

A tal fine, anche ai sensi dell'art. 1331 del codice civile, l'appaltatore, con la presentazione dell'offerta, presenta proposta irrevocabile di rinnovo del contratto per l'edizione 2025, che la stazione appaltante avrà facoltà, di accettare entro e non oltre il termine del 31.12.2024. Scaduto tale termine in mancanza di accettazione espressa da parte della stazione appaltante, il contratto è da intendersi concluso con contestuale cessazione di tutti gli effetti, senza che in questo caso l'appaltatore possa nulla pretendere.

Articolo 13 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dall'art. 121 del Codice.

Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'Impresa denunciare tempestivamente eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento delle attività e documentarle mediante bollettini meteorologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti meteorologici territoriali legalmente riconosciuti.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell'art. 121, l'appaltatore ultima le prestazioni oggetto del contratto nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al RUP e al Direttore dell'esecuzione, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Articolo 14 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Sulla base della documentazione fornita, il RUP o il Direttore dell'esecuzione, accerta che le prestazioni eseguite siano state svolte in conformità alle prescrizioni e, in caso di esito positivo, emette certificato di conformità, tramite il quale si attesta che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, compresi quelli previsti in materia di Criteri Ambientali Minimi di cui all'art. 4 del Capitolato.

A tal fine l'Aggiudicatario si impegna altresì a presentare, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di riconsegna dell'area di piazza Santa Croce, una Relazione finale sull'andamento generale del servizio, che evidenzia le scelte effettuate per l'organizzazione dell'evento in maniera sostenibile e rispettoso dei criteri di cui al "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi", approvato con D.M. 19/10/2022 n. 459, descritti all'art. 4 del Capitolato e nel rispetto delle indicazioni della Stazione appaltante.

La verifica di conformità è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 36 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel corso dell'intera durata contrattuale, l'Amministrazione opera verifiche, tramite il Direttore dell'esecuzione, anche in merito a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- attuazione dei piani e delle misure di sicurezza;

- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- rispetto degli obblighi previsti in materia di Criteri Ambientali Minimi;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Articolo 15 – PAGAMENTI

L'Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo, come risultante gli esiti della gara, previa verifica dell'integrale e regolare esecuzione delle prestazioni dell'edizione 2024 del Calcio Storico, in termini quantitativi e qualitativi e nel rispetto dei termini di esecuzione previsti, e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 14 del presente Capitolato.

L'Amministrazione procede al pagamento dei servizi espletati solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore e, nei casi previsti dalla legge, degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento, l'Amministrazione acquisisce il documento di regolarità contributiva e assicurativa (di seguito anche DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il pagamento avverrà a seguito di regolare emissione di fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria, o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

L'Amministrazione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzioni di cui al presente Capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica, in applicazione dell'art. 25 del D. L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana, e dovranno riportare intestazione e dati sotto elencati:

- COMUNE DI FIRENZE – Direzione Ufficio del Sindaco – Servizio Eventi,

Manifestazioni cittadine e Cerimoniale – C. F. 01307110484 - Piazza della Signoria 1, 50122 Firenze;

- CODICE UNIVOCO 18SU3R;

- il codice CIG DELLA GARA;

In base a quanto disposto dall'art. 1 c. 629 lettera b) della Legge n. 190/2014 - Legge di Stabilità per il 2015 - che modifica il D. P. R. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA da parte degli Enti Pubblici direttamente all'Erario. L'Amministrazione, perciò, pagherà all'Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) relativo alla prestazione del servizio, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Articolo 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto.

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente

contratto.

L'Appaltatore che, in caso di subappalto, ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della richiamata Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze.

Articolo 17 – PENALI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato e dai relativi allegati e delle prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore dell'esecuzione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale mancanza, carenza o effettuazione del servizio in maniera difforme dalle previsioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, nonché in ogni caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, fatte salve le ipotesi che possono comportare risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti e tenendo conto di quanto previsto dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, di comminare le penali come di seguito disciplinate.

Le penali saranno applicate nei seguenti casi:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, e nell'esecuzione delle prestazioni previste nel cronoprogramma relativo alla fase di allestimento e disallestimento del cantiere stabilito dal Piano della Sicurezza e coordinamento, tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo del contratto, in aggiunta all'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, di quanto previsto alla lettera b).
- b). Qualora il ritardo nell'esecuzione sia tale da causare un danno grave e certo all'Amministrazione nell'organizzazione dell'evento previsto, si potrà procedere con la risoluzione del contratto;
- b) carenze qualitative e quantitative nell'espletamento del servizio, qualora i servizi o le forniture erogate dall'Aggiudicatario non risultino adeguate e/o non siano di un livello qualitativo e quantitativo soddisfacente, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale, per ogni inadempimento contestato, tra lo 0,3 per cento e l'1 per cento dell'importo contrattuale dell'appalto in ragione della gravità dell'inadempimento;

La mancata consegna del cantiere allestito entro il **30/05/2024** ovvero la mancata riconsegna finale all'Amministrazione dell'area ripristinata di Piazza Santa Croce nelle condizioni precedenti all'esecuzione del contratto entro il **24/06/2024**, costituisce grave

inadempimento che potrà comportare per ciascuna violazione, l'applicazione di una penale pari a €5.000,00, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto e l'azione di risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 20.

Nei casi previsti per l'applicazione delle penali, il RUP invia motivata contestazione scritta, a mezzo PEC, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore deve comunicare le proprie controdeduzioni al RUP, a mezzo PEC, nel termine massimo di tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte dall'Appaltatore non risultino fondate, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il RUP potrà applicare le penali, graduandole ove previsto, in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

La Stazione Appaltante può recuperare l'importo della penale in sede di liquidazione della fattura ovvero può incamerare quota parte della garanzia definitiva; in tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a reintegrare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo, pena la risoluzione del contratto.

L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'importo del contratto di appalto, pena la risoluzione del contratto stesso in danno dell'Appaltatore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che l'Ente committente riterrà di intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione si riserva, in caso di reiterati inadempimenti agli obblighi suscettibili di penali, e in tutti gli altri casi di gravi e ripetute inadempienze a quanto previsto dal presente Capitolato, di risolvere il contratto di appalto.

Articolo 18 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato nel

rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

A) TUTELA RETRIBUTIVA - Al personale impiegato nel presente appalto pubblico è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai fini di quanto richiesto all'art. 11, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (indicazione dei contratti collettivi applicabili), sono di seguito indicati i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023):

CCNL EDILIZIA INDUSTRIA – COOPERATIVE e affini (codice CNEL F012) stipulato il 03/03/2022;

CCNL VIGILANZA PRIVATA (CODICE CNEL HV17) stipulato il 08/04/2013;

CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI (CODICE CNEL K511) siglato 8 giugno 2021.

L'Aggiudicatario è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente periodo, ovvero il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

L'Aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario fino alla data della verifica di conformità.

In caso di ritardo dell'Aggiudicatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà intervenire ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, pagando direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA - L'Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei

lavoratori. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

C) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante: in particolare, gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze e reperibile al seguente link <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Articolo 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- c) interruzione non motivata del servizio, comunque nel rispetto dell'art. 13 del presente Capitolato;
- d) qualora le decurtazioni economiche comminate (penali) superino il 10% dell'importo contrattuale;
- e) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in generale, la violazione del dovere di riservatezza;
- f) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
- g) inosservanza grave delle disposizioni in materia di subappalto;
- h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- i) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023);
- l) modifica sostanziale del contratto, che richieda una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
- m) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- n) l'aggiudicatario si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- o) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del Codice;
- p) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere l'esecuzione del servizio (da contestare con le modalità previste dall'art. 122, comma 3, D. Lgs. 36/2023);

- q) per grave ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali rispetto alle previsioni del cronoprogramma relativo alla fase di allestimento e disallestimento del cantiere (da accertare con le modalità previste dall'art. 122 comma 4, del D. Lgs. 36/2023);
- r) inutile decorso del secondo termine assegnato all'Appaltatore per la consegna del servizio;
- s) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- t) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'aggiudicatario non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall'art. 122 D. Lgs. 36/2023);
- u) in caso di mancato rispetto del contratto di avvalimento, verificato dal Direttore dell'esecuzione;
- v) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- z) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26.01.2021, come previsto nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
- aa) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, l'Amministrazione potrà esercitare il diritto alla risoluzione del contratto, avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo del medesimo comma avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi

regolarmente eseguiti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.Lgs. 36/2023. Sono fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal codice civile, in particolare nei casi di cui agli artt. 1256 e 1463 e 1467.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche per ragioni di interesse pubblico, con le modalità previste dall'art. 123 del Codice.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle clausole di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'aggiudicatario di qualsivoglia natura.

Articolo 20 - INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Al presente appalto si applicano le disposizioni della già citata Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019, allegata agli atti di gara e che si intende qui integralmente richiamata; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta in data 10.10.2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente

l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.*

L'appaltatore inoltre:

- si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari, quali ad esempio ogni richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere, oltre ad ogni fatto penalmente rilevante. Il contraente appaltatore si impegna a segnalare, immediatamente, alla Prefettura competente l'avvenuta formalizzazione della suddetta denuncia e ciò al fine di consentire eventuali e doverose iniziative di competenza. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.;

- prende atto ed accetta che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta, in virtù dell'art. 321 c.p., nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.” 2. Ai sensi dell’art. 5 dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, nei casi di cui alle lettere d) e e) l’esercizio della potestà risolutoria da parte della SA è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 21 – SUBAPPALTO

L’Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni di cui al vigente art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I subappaltatori proposti dall’aggiudicatario dovranno possedere i requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 119, comma 3, del Codice.

Ai sensi dell’art. 119, comma 3, lett. d), il ricorso, da parte dell’aggiudicatario, a contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto potrà avvenire esclusivamente per prestazioni aventi natura secondaria, accessoria o sussidiaria.

L’Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall’art. 119 del Codice al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere allegato il contratto di subappalto, completo dell’indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia ed in base all’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all’Appaltatore di acquisire e trasmettere alla SA, contestualmente alla

suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dalla stessa Intesa per la prevenzione.

Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici vengano applicate in caso di subappalti e/o subcontratti concernenti prestazioni di servizi e forniture del valore pari o superiore a € 150.000 e, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.119 del Codice.

Articolo 22 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60, del Codice è facoltà dell'appaltatore o dell'amministrazione richiedere una revisione dei prezzi contrattuali. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, per l'eventuale edizione del Calcio Storico 2025, qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Si precisa che per "variazione" si intende la differenza tra la percentuale eccedente rispetto al 5% ed il 5% stesso.

Ai fini del calcolo della variazione per il contratto di appalto si prende a riferimento la differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), disponibile al momento della richiesta, e quello riferito al mese relativo all'anno 2024 di sottoscrizione del contratto.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, lo comunica per scritto al Responsabile Unico del Progetto, con congruo anticipo rispetto all'esecuzione del servizio relativa all'eventuale edizione 2025, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Il Responsabile del Progetto, supportato dal Direttore dell'esecuzione, conduce apposita istruttoria al fine di verificare se la richiesta è fondata. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con

provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Articolo 23 – ULTERIORI OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni di servizio secondo le condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento. È obbligo dell'Aggiudicatario adottare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli esecutori, e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. L'Aggiudicatario, in particolare, è l'unico responsabile in ordine agli obblighi derivanti dall'intestazione della licenza di pubblico spettacolo di cui al presente Capitolato e alla documentazione ad esso allegata, oltreché dell'attuazione dei piani forniti all'Aggiudicatario dall'Amministrazione Comunale. L'aggiudicatario dopo aver installato le strutture come da progetto dovrà predisporre, a sua cura e spese, apposita SCIA, avvalendosi di un tecnico qualificato, comprensiva di dichiarazione di corretta installazione, relazione finale del direttore delle opere strutturali e collaudo statico delle strutture, utilizzando l'apposito portale predisposto dal Comune di Firenze. I documenti tutti, necessari per la SCIA sono a completo carico della ditta aggiudicataria. Il collaudo statico, a carico della ditta appaltatrice, dovrà essere redatto da tecnici abilitati diversi dal calcolatore della struttura, nominati e retribuiti dalla stessa impresa. L'Aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai suoi dipendenti o a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. L'Aggiudicatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi e attrezzature impiegati, anche se di proprietà comunale, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro non potrà superare i limiti contrattualmente previsti.

Al fine di rispettare i tempi di esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni relative alla fase di cantiere nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta

al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, salvo diverse disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal Coordinatore della sicurezza.

Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla eventuale realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei servizi nei turni, ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei servizi previsti in progetto, ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza.

Inoltre, qualora necessario al fine di rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni ed in coerenza con quanto risultante dagli elaborati di progetto, l'appaltatore potrà eseguire, previa autorizzazione del RUP sentito il Direttore dell'esecuzione, i servizi nella fascia oraria compresa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto.

Anche per i lavori notturni gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi a tale modalità realizzativa, comprese le misure di sicurezza necessarie all'esecuzione delle prestazioni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione delle prestazioni previste in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza.

In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale, il Direttore dell'esecuzione potrà derogare a quanto sopra e, pertanto, disporre l'esecuzione delle prestazioni con modalità diverse, senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire prestazioni che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti della stazione appaltante.

Al fine di garantire la migliore riuscita dell'evento oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario si dovrà altresì coordinare, sia in fase di progettazione esecutiva e di allestimento sia durante lo svolgimento delle partite, con le emittenti che espleteranno il servizio di riprese televisive previamente indicate dalla Stazione Appaltante.

Articolo 24 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al servizio e per tutta la durata dello stesso.

Articolo 25 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato e al compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli n. 40, tel. 055 267 301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs.

Articolo 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento del servizio. L'aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi e le disposizioni contenuti nelle disposizioni normative vigenti e relative al trattamento dei dati personali, in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), nel D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e ss.mm.ii. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti/operatori il vincolo di massima riservatezza su tutti i dati personali coinvolti e trattati. Le parti adotteranno tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni legali necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo dei dati personali in violazione delle disposizioni sopra citate. Qualora la diffusione presso terzi dei dati personali, in violazione delle disposizioni suddette, sia stata causata da atti o fatti direttamente imputabili ad una delle parti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il responsabile della violazione sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione medesima.

Altresì i dati personali forniti al Comune di Firenze ai fini dell'affidamento del contratto di appalto, vengono trattati secondo quanto previsto dal Codice Privacy, e dal GDPR

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si forniscono pertanto le seguenti informazioni:

- a) i dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali del Comune di Firenze;
- b) il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte;
- c) i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: Dott. Otello Cini (presso Città Metropolitana) rpdprivacy@comune.fi.it, cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, telefono + 39 055 2760756;
- d) il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Firenze, tel. 055055, PEC protocollo@pec.comune.fi.it, <https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>;
- e) il Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dirigente del Servizio Eventi, Manifestazioni cittadine e Cerimoniale Dott.ssa Carmela Valdevies;
- f) Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema START della Regione Toscana assegnati alle strutture interessate dal presente appalto e i dipendenti del Comune di Firenze, assegnati agli uffici competenti all'affidamento del contratto de quo;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati;
- h) i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche;
- i) i dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del contratto di appalto, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- j) i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Articolo 27 – DOCUMENTI INTEGRANTI IL PRESENTE ATTO

Integrano il presente Capitolato

- la Planimetria generale
- le Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza
- il Progetto impianti elettrici
- la Relazione impianti elettrici,
- il Piano di sicurezza e coordinamento (che sarà fornito dalla Stazione appaltante);

nonché il piano operativo di sicurezza ed il progetto esecutivo, questi ultimi da fornire da parte della ditta appaltatrice, oltre all'*Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici*, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019.

Articolo 28 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

La RUP
Dirigente del Servizio Eventi,
Manifestazioni cittadine e Cerimoniale
Dott.ssa Carmela Valdevies